

Al Consiglio di Istituto
I.I. S Racchetti da Vinci
Via Palmieri, 4
26013 Crema

Al Dirigente
I.I. S Racchetti da Vinci
Prof. Celestino Cremonesi

e p.c.

Al Collegio Docenti
I.I.S. Racchetti da Vinci

e p.c. Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ambito Territoriale di Cremona
dott.ssa Francesca Bianchessi

OGGETTO: reclamo avverso alla delibera del Consiglio d'istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015 pubblicata all'Albo d'Istituto in data 06/12/2015

Il presente reclamo viene proposto - nel rispetto delle indicazioni temporali contenute nel provvedimento impugnato, ma con riserva di verificare la legittimità, correttezza ed esaustività delle medesime anche ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 - con riferimento alla delibera del Consiglio d'istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015 pubblicata all'Albo d'Istituto in data 06/12/2015 (allegata in copia alla presente) ad iniziativa di tutti i genitori firmatari, in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sui rispettivi figli minori frequentanti l'Istituto d'Istruzione Superiore "Racchetti-Da Vinci" di Crema, laddove il provvedimento delibera che *"il funzionamento dell'I.I.S. Racchetti - Da Vinci a partire dall'anno scolastico 2016/2017 per il triennio 2016/2019, su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì"*.

Gli scriventi premettono in fatto e in diritto che

- a) la delibera in questione modifica per il prossimo triennio scolastico il Piano dell'Offerta Formativa, sino ad oggi articolato in 30 ore settimanali distribuite sull'arco di 6 giorni dal Lunedì al Sabato;
- b) l'art. 1, comma 14, punti 4 e 5, L. n. 107/2015, stabiliscono che *"4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. 5. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per scuole secondarie di secondo grado, degli studenti"*;
- c) non risulta (ed infatti neppure ne è dato atto nell'ambito del provvedimento censurato) che in vista o in funzione della deliberazione di cui trattasi il dirigente scolastico abbia avvisato, interpellato o coinvolto a qualsiasi titolo il collegio docenti, gli organismi e le associazioni né dei genitori né degli studenti;
- d) l'unico (apparente) spunto motivazionale della decisione qui censurata pare consistere nel fatto che *"la Provincia in maniera informale ha [rectius, avrebbe] comunicato ai Dirigenti Scolastici che dall'anno scolastico 2016/2017 il sabato non sarà garantito il trasporto scolastico per gli studenti"*;
- e) che dell'effettività, del contenuto e della provenienza (quest'ultima necessariamente da riferirsi a persona o ufficio davvero competente ed attendibile ad esprimere informazioni del genere) di tale presunta comunicazione informale della Provincia non vi è altra evidenza nell'atto, così come manca

qualsiasi riferimento ad eventuali verifiche o valutazioni di sorta compiute dal dirigente scolastico e/o dal Consiglio di Istituto circa le effettive probabilità che quanto asseritamente indicato dalla Provincia possa realizzarsi in concreto;

f) che, peraltro, costituisce principio dell'azione amministrativa quello per cui la volontà di qualsiasi amministrazione si esprime non "informalmente" bensì in forma scritta.

Tutto ciò premesso, i soggetti firmatari della presente interpongono formale

RECLAMO

avverso la deliberazione in oggetto per i seguenti motivi, sia di legittimità che di merito.

1. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il provvedimento in questione, fondandosi sull'unico spunto motivazionale costituito da un'ipotetica comunicazione informale della Provincia di cui nemmeno al Consiglio di Istituto stesso è stato dato modo di conoscere e verificare la reale esistenza, il contenuto, la provenienza e l'attendibilità, di fatto non risulta affatto motivato e viola pertanto la normativa ed il principio in rubrica.

In soccorso non può peraltro essere d'altronde invocato il riferimento alla "*relazione del Dirigente in merito alle motivazioni sia di carattere amministrativo che didattico*" contenuto nel provvedimento, che, in assenza di migliori specificazioni, appare niente più che una frase di stile, priva di sostanza e neppure sufficiente a costituire motivazione *per relationem*, quest'ultima disciplinata dall'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990 ("*se le ragioni della decisioni risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama*") con caratteristiche che in nessuna misura si rinvergono nella fattispecie.

Si tenga presente che con il termine "motivazione" si intende "*l'esplicitazione delle modalità di svolgimento dell'attività istruttoria e del perché un interesse - normalmente l'interesse pubblico - è stato, nella necessaria valutazione di comparazione ponderata, ritenuto prevalente sugli altri interessi - normalmente privati - che sono confluiti nel procedimento*" (Cons. Stato, sez. IV, 7.05.2007, n. 1971).

2. Violazione dell'art. 1, comma 14, punti 4 e 5, L. n. 107/2015. Violazione analogica degli artt. 7-10, L. n. 241/1990 e del principio di partecipazione procedimentale.

In vista o in funzione della deliberazione di cui trattasi il dirigente scolastico non ha avvisato, interpellato o coinvolto a qualsiasi titolo il collegio docenti, gli organismi e le associazioni né dei genitori né degli studenti. Ciò costituisce chiara violazione di quanto previsto dal richiamato art. 1, L. n. 107/2015, costituente applicazione specifica e peculiare (mediante forme rappresentative) del fondamentale principio di partecipazione procedimentale codificato dagli artt. 7 ss., L. n. 241/1990.

Come se non bastasse, l'utilizzo del termine tecnico-giuridico "ratifica" nell'oggetto testuale della delibera ("*ratifica calendario scolastico su cinque giorni settimanali*") lascia intendere che anche il Consiglio di Istituto sia stato di fatto esautorato dal proprio ruolo decisionale e partecipativo attivo, trovandosi chiamato semplicemente ad approvare decisioni già prese.

3. Eccesso di potere per difetto assoluto o, in subordine, per carenza di istruttoria.

Il provvedimento contestato non accenna minimamente alle risultanze di un'eventuale istruttoria compiuta in vista o in funzione della decisione da assumere.

4. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità.

Il provvedimento di cui trattasi non dà il minimo conto dell'eventuale valutazione di intuitive criticità che deriverebbero da una didattica settimanale distribuita su 5 giorni anziché 6.

Tra quelle di più immediata percezione si segnalano le seguenti.

- Concentrare 30 ore in 5 giorni significa necessariamente rinunciare a una parte significativa del tempo ora a disposizione per lo studio individuale quotidiano. L'esercizio dello studio rimane la principale attività attraverso cui sviluppare le competenze quali l'autonomia del processo di apprendimento, la capacità di creare connessioni innovative, la creatività nell'applicazione di metodi e conoscenze a diverse aree del sapere; tali competenze appaiono imprescindibili per quegli studenti che scelgono il proprio iter formativo nell'ottica di una futura istruzione di tipo universitario.
- Strutturare l'orario scolastico su 6 ore giornaliere presenterebbe un elemento di grande criticità

innanzitutto in relazione alla qualità della didattica alla sesta ora; è evidente che gli studenti sarebbero stanchi, deconcentrati, poco partecipi. Si tratterebbe di ore di scuola in cui la qualità dell'apprendimento e dell'interazione docente-studente sarebbe qualitativamente molto inferiore alle cinque ore corrispondenti del sabato mattina.

- Qualora si dovesse adottare un modulo che preveda in alternativa rientri pomeridiani, gli alunni sarebbero pesantemente penalizzati nello svolgimento di altre attività personali extracurricolari offerte dall'istituto stesso ed extrascolastiche (sportive, musicali, di volontariato) le stesse attività che giocano un ruolo importante nello sviluppo dell'individuo in termini di socialità e completa la formazione della personalità.
- In considerazione del fatto che l'attuale utenza dell'Istituto è costituita all'80% da studenti pendolari, una sostanziale rivoluzione dell'orario scolastico porterebbe a pesanti disagi che metterebbero numerose famiglie di fronte alla necessità di rivedere assetti collaudati e a prevedibili aggravii anche in termini economici.
- Modificare per 5 giorni la settimana l'orario, le abitudini e il luogo di assunzione dei pasti porterebbe non poche implicazioni nell'ambito alimentare per gli studenti: corrette modalità di consumo e qualità dei pasti sono di vitale importanza per la salute psico-fisica degli adolescenti e potenziali incrementi di disturbi alimentari non vanno sottovalutati.
- Terminare l'attività scolastica il venerdì porterebbe ad un anticipo del fine settimana con potenziali ripercussioni a livello sociale e di gestione delle dipendenze, argomento caro alla Prefettura, che molto sta investendo in termini di prevenzione.
- L'eventuale confronto con offerte formative modulate su un orario settimanale di 5 giorni attualmente in adozione presso altri Istituti cittadini non sarebbe pertinente, trattandosi di percorsi di studio con peculiarità diverse e non omogenei fra loro.

Alla luce di quanto sopra e fatta espressa riserva di integrare all'occorrenza le ragioni poste a base del presente reclamo, gli scriventi

CHIEDONO

- A) che per i motivi addotti - ciascuno dei quali idoneo da solo a giustificare l'annullamento del provvedimento - la delibera del Consiglio d'istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015 venga revocata in autotutela;
- B) che, ove venisse successivamente convocata una nuova riunione del Consiglio d'Istituto allo scopo di valutare l'opportunità di modificare il Piano dell'Offerta Formativa con riguardo al calendario scolastico, ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni circa il coinvolgimento degli organismi rappresentativi delle componenti scolastiche che dovrà essere preventivo e, mediante la messa a disposizione degli atti e delle informazioni del caso, consapevole.

Oltre e indipendentemente dalle richieste di cui sopra, tutti i sottoscritti (generalizzati come da moduli allegati), nella loro qualità già in precedenza indicata e nella loro posizione di interessati alla piena conoscenza della delibera del Consiglio d'istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015

CHIEDONO INOLTRE

ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, di prendere visione e di estrarre copia integrale (e quindi senza *omissis*) della delibera del Consiglio d'Istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015 completa di eventuali allegati.

Ai fini della richiesta, evidenziano le seguenti motivazioni: le informazioni richieste e la piena conoscenza degli atti relativi risulta necessaria per consentire agli scriventi di valutare l'eventuale sussistenza di elementi utili (ad es.: irregolarità della convocazione dei membri; l'effettività e la corretta formazione dei quorum costitutivi e deliberativi) a tutelarne, anche in via giudiziale, gli interessi e i diritti con riferimento al rispetto della normativa sulla formazione e valida espressione di volontà del Consiglio di Istituto.

CHIEDONO INFINE

che ogni comunicazione inerente l'evasione della presente richiesta venga trasmessa a

1. Raffaella Bianchessi, via C. Colombo, 15 Madignano –
2. Daria Cantelli, viale indipendenza, 18 Madignano
3. Patrizia Viola, via G. Galilei, 2 Madignano

che sin d'ora vengono delegati, anche in via disgiunta fra loro, anche alla visione e alla copia degli atti che saranno messi a disposizione ad evasione dell'istanza di accesso.

Crema, li 19/12/2015

Allegati:

- N° 25 moduli raccolta firme a sostegno della presente
- Testo Delibera del Consiglio d'istituto n. 20/2015.2016 del 26 Novembre 2015 pubblicata all'Albo d'Istituto in data 06/12/2015